

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 814/2003 del Consiglio, dell'8 maggio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2501/2001 relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 815/2003 del Consiglio, dell'8 maggio 2003, che attua l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2501/2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 816/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo** 12
- Regolamento (CE) n. 817/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 13
- Regolamento (CE) n. 818/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 15
- Regolamento (CE) n. 819/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele 17
- Regolamento (CE) n. 820/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002 19
- Regolamento (CE) n. 821/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002 20

Regolamento (CE) n. 822/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002	21
<hr/>	
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
Consiglio	
2003/330/CE:	
* Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, sulla declassificazione della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche)	22
Commissione	
2003/331/CE:	
* Decisione della Commissione, del 7 maggio 2003, che modifica la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1460]	24
2003/332/CE:	
* Decisione della Commissione, dell'8 maggio 2003, che modifica la decisione 2003/126/CE della Commissione per quanto concerne l'aiuto finanziario a due Laboratori Comunitari di Riferimento del Regno Unito [notificata con il numero C(2003) 1464]	26
2003/333/CE:	
* Decisione della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Germania ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1591]	28
<hr/>	
Rettifiche	
* Rettifica del regolamento (CE) n. 803/2003 della Commissione, dell'8 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (GU L 115 del 9.5.2003)	31

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 814/2003 DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2501/2001 relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Si ritiene opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2501/2001⁽¹⁾, entrato in vigore il 1° gennaio 2002.
- (2) Occorre inserire, in particolare, una disposizione specifica che consenta ai paesi beneficiari in grave crisi finanziaria ed economica di essere esentati dalla graduazione dei nuovi settori. Inoltre, poiché le disposizioni del regolamento (CE) n. 2501/2001 relative ai settori non si possono applicare ai prodotti per i quali non è definito il settore di appartenenza, occorre modificare l'allegato III di tale regolamento al fine di specificare, per ciascuno dei prodotti coperti dai diversi regimi, il settore in cui rientra.
- (3) Non è stato possibile adottare la prima decisione definita al paragrafo 5 dell'articolo 12 del citato regolamento prima del 1° gennaio 2003. Di conseguenza è appropriato disporre che la revoca delle preferenze tariffarie sia applicata in due fasi, a decorrere dal 1° novembre 2003 e dal 1° maggio 2004.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2501/2001 dovrebbe pertanto essere modificato in tal senso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2501/2001 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti appartenenti a settori per i quali tali tariffe preferenziali sono state revocate, per il paese di origine interessato, ai sensi dell'allegato I, colonna D o di una decisione adottata successivamente a norma dell'articolo 12.»;

- 2) il paragrafo 6 dell'articolo 12 è sostituito dal paragrafo seguente:

«6. La prima decisione presa in conformità con il paragrafo 5:

- si applica riguardo alla revoca di tariffe preferenziali del 50 % a decorrere dal 1° novembre 2003 e del 100 % a decorrere dal 1° maggio 2004, in conformità della procedura di cui al paragrafo 1, e
- si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003 riguardo alla reintroduzione di tariffe preferenziali, in conformità della procedura di cui al paragrafo 2.

Successivamente, le decisioni adottate a norma del paragrafo 5 entrano in vigore il 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di adozione.»;

- 3) all'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

«8. Qualora un paese beneficiario abbia registrato una diminuzione di almeno il 3 % del suo prodotto interno lordo reale, espresso nella moneta nazionale nell'arco degli ultimi 12 mesi per i quali si dispone di dati, non si applica il paragrafo 1 alle decisioni adottate conformemente al paragrafo 5.»;

- 4) le spiegazioni fornite all'inizio dell'allegato I sono modificate come segue:

Nel riferimento alla Colonna D, la parentesi (articolo 7, paragrafo 8) è sostituita da «(articolo 7, paragrafo 8 e articolo 10, paragrafo 3).»;

- 5) nell'allegato II, il testo della sezione 4 («Fonti statistiche») è sostituito dal testo seguente:

«Le fonti statistiche sono, rispettivamente, la relazione sullo sviluppo del mondo della Banca mondiale per i dati relativi al reddito pro capite, le statistiche finanziarie internazionali dell'FMI per i dati relativi al prodotto interno lordo trimestrale, l'ONU-Comtrade per i dati relativi alle esportazioni di prodotti manufatti e Comext per i dati relativi alle importazioni della Comunità.»;

- 6) nell'allegato III, viene aggiunto il settore di cui nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. CHRISOCHOÏDIS

ALLEGATO

(Settore da aggiungere all'allegato III come indicato all'articolo 1, punto 6)

«XXXIV	Altri metalli comuni e articoli di metalli comuni	7202 19; 7202 29; 7202 30 00; 7202 92 00; 7207 11 90; 7207 12 90; 7207 19 19; 7207 19 39; 7207 19 90; 7207 20 19; 7207 20 59; 7207 20 79; 7208 90 90; 7209 90 90; 7210 11 90; 7210 12 90; 7210 20 90; 7210 30 90; 7210 41 90; 7210 49 90; 7210 50 90; 7210 61 90; 7210 69 90; 7210 70 90; 7210 90 10; 7210 90 90; 7211 23 91; 7211 23 99; 7211 29 50; 7211 29 90; 7211 90 19; 7211 90 90; 7212 10 93; 7212 10 99; 7212 20 19; 7212 20 90; 7212 30 19; 7212 30 90; 7212 40 95; 7212 40 98; 7212 50 10; 7212 50 58; 7212 50 75; 7212 50 91; 7212 50 93; 7212 50 97; 7212 50 99; 7212 60 19; 7212 60 93; 7212 60 99; 7215 10 00; 7215 50; 7215 90 90; 7216 61; 7216 69 00; 7216 91; 7216 99 90; 7218 91 90; 7218 99 19; 7218 99 91; 7218 99 99; 7219 90 90; 7220 20 31; 7220 20 39; 7220 20 51; 7220 20 59; 7220 20 91; 7220 20 99; 7220 90 19; 7220 90 39; 7220 90 90; 7222 20; 7222 30 51; 7222 30 91; 7222 30 98; 7222 40 91; 7222 40 93; 7222 40 99; 7224 90 19; 7224 90 91; 7224 90 99; 7225 20 90; 7225 91 90; 7225 92 90; 7225 99 90; 7226 11 90; 7226 19 90; 7226 20 80; 7226 92 90; 7226 93 80; 7226 94 80; 7226 99 80; 7228 10 50; 7228 10 90; 7228 20 60; 7228 40; 7228 50; 7228 60 81; 7228 60 89; 7228 70 91; 7228 70 99; 7229; 7301 20 00; 7302 10 10; 7302 40 90; 7302 90 30; 7302 90 90.»
--------	---	--

REGOLAMENTO (CE) N. 815/2003 DEL CONSIGLIO
dell'8 maggio 2003

che attua l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2501/2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 5 e 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 2501/2001 dovrebbero essere revocate per i prodotti, originari di un paese beneficiario, appartenenti ad un settore che, per tre anni consecutivi, abbia soddisfatto uno o l'altro dei criteri di cui al citato regolamento.
- (2) Le preferenze tariffarie che erano state revocate nell'ambito di regimi precedenti dovrebbero essere reintrodotte per i settori che, per tre anni consecutivi, non abbiano soddisfatto i criteri di cui al citato regolamento.
- (3) Le statistiche più recenti e complete disponibili per determinare quali settori soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2501/2001 sono quelle degli anni dal 1997 al 1999.
- (4) La data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere fissata tenendo conto della necessità degli operatori economici di adattarsi ai nuovi dazi doganali così determinati.
- (5) L'allegato I del regolamento (CE) n. 2501/2001 dovrebbe essere sostituito per riflettere la revoca o la reintroduzione delle preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10.
- (6) La condizione prevista all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2501/2001, secondo cui la revoca delle preferenze tariffarie non si applica qualora il

prodotto interno lordo di un paese beneficiario sia sceso del 3 % rispetto al periodo più recente di 12 mesi per il quale si dispone di dati, è soddisfatta dall'Argentina, dall'Uruguay e dal Venezuela.

- (7) Il comitato di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 2501/2001 non ha reso un parere favorevole sulla proposta di regolamento della Commissione presentata da quest'ultima per quanto riguarda le misure da adottare in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2501/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 2501/2001 sono revocate del 50 % a decorrere dal 1° novembre 2003 e del 100 % a decorrere dal 1° maggio 2004 per i prodotti originari dei paesi beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento, appartenenti ai settori menzionati in tale allegato accanto a ciascun paese.

2. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 2501/2001 sono reintrodotte a decorrere dal 1° gennaio 2003 per i prodotti originari dei paesi beneficiari elencati nell'allegato II del presente regolamento, appartenenti ai settori menzionati in tale allegato accanto a ciascun paese interessato.

3. L'allegato I del regolamento (CE) n. 2501/2001 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHRISOCHOÏDIS

⁽¹⁾ GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.

ALLEGATO I

Settori nei quali le preferenze tariffarie sono revocate

Codice del paese	Paese beneficiario	Settore	Designazione delle merci
BR	Brasile	XIX	Legno
CN	Repubblica popolare cinese	III XVI XX XXVIII XXIX XXXII	Prodotti commestibili di origine animale Materie plastiche e gomma Carta Apparecchi elettromeccanici Elettronica di consumo Optica e orologeria
CO	Colombia	V	Piante vive e prodotti della floricoltura, ortaggi o legumi mangerecci e frutta commestibile
CR	Costa Rica	V	Piante vive e prodotti della floricoltura, ortaggi o legumi mangerecci e frutta commestibile
KW	Kuwait	XIII	Prodotti minerali
MA	Marocco	XV	Concimi
MU	Maurizio	XXII	Abbigliamento
MX	Messico	XI XIV XXIV	Preparazioni alimentari e bevande Prodotti chimici tranne i concimi Vetro e ceramica
TH	Thailandia	XXIX	Elettronica di consumo
TN	Tunisia	XV	Concimi
		XXII	Abbigliamento

ALLEGATO II

Settori nei quali le preferenze tariffarie sono reintrodotte

Codice del paese	Paese beneficiario	Settore	Designazione delle merci
AR	Argentina	III XI	Prodotti commestibili di origine animale Preparazioni alimentari e bevande
BR	Brasile	XXX	Attrezzature di trasporto
CL	Cile	IX XV	Gomme e resine Concimi
KZ	Kazakistan	XV XXV XXVII	Concimi Gioielleria e metalli preziosi Metalli comuni e articoli di metalli comuni diversi dai prodotti del settore XXVI
MX	Messico	III V	Prodotti commestibili di origine animale Piante vive e prodotti della floricoltura, ortaggi o legumi mangerecci e frutta commestibile
MY	Malaysia	VII XXII	Cereali e malto, amidi e fecole Abbigliamento
RU	Federazione russa	XXVII	Metalli comuni e articoli di metalli comuni diversi dai prodotti del settore XXVI
TH	Thailandia	V XXII XXXIII	Piante vive e prodotti della floricoltura, ortaggi o legumi mangerecci e frutta commestibile Abbigliamento Vari

ALLEGATO III

«ALLEGATO I

Paesi e territori beneficiari dello schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate

Colonna A: codice secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità

Colonna B: nome del paese

Colonna C: settori non inclusi nel regime generale per il paese beneficiario in questione (articolo 7, paragrafo 7)

Colonna D: settori nei confronti dei quali, per il paese beneficiario interessato, le preferenze tariffarie sono state revocate (articolo 7, paragrafo 8, e articolo 10, paragrafo 3)

Colonna E: paesi inclusi nei regimi speciali di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori (titolo III, sezione 1)

Colonna F: settori inclusi in detto regime per il paese beneficiario in questione (articolo 8, paragrafi 1 e 2)

Colonna G: paesi inclusi nei regimi speciali di incentivazione per la tutela dell'ambiente (titolo III, sezione 2)

Colonna H: paesi inclusi nel regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (articolo 9)

Colonna I: paesi inclusi nel regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga (titolo IV)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
AE	Emirati arabi uniti							
AF	Afghanistan						X	
AG	Antigua e Barbuda							
AI	Anguilla							
AM	Armenia	II, XXVI						
AN	Antille olandesi							
AO	Angola						X	
AQ	Antartide							
AR	Argentina		I, XVII					
AS	Samoa americane							
AW	Aruba							
AZ	Azerbaijani	II, XXVI						
BB	Barbados							
BD	Bangladesh						X	
BF	Burkina Faso						X	
BH	Bahrein							
BI	Burundi						X	
BJ	Benin						X	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BM	Bermuda							
BN	Brunei Darussalam		XXV					
BO	Bolivia							X
BR	Brasile		I, VI, IX, XI, XII, XVII, XIX, XX, XXIII, XXVI					
BS	Bahamas							
BT	Bhutan						X	
BV	Isola Bouvet							
BW	Botswana							
BY	Bielorussia	II, XXVI	XV					
BZ	Belize							
CC	Isole Cocos (Keeling)							
CD	Repubblica democratica del Congo						X	
CF	Repubblica centrafricana						X	
CG	Congo							
CI	Costa d'Avorio							
CK	Isole Cook							
CL	Cile		V					
CM	Camerun							
CN	Repubblica popolare cinese	XXVI ⁽¹⁾	III, IV, VIII, XIV, XVI, XVIII, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII					
CO	Colombia		V					X
CR	Costa Rica		V					X
CU	Cuba							
CV	Capo Verde						X	
CX	Isola Christmas							
CY	Cipro							
DJ	Gibuti						X	
DM	Dominica							
DO	Repubblica dominicana							
DZ	Algeria							
EC	Ecuador							X
EG	Egitto							
ER	Eritrea						X	
ET	Etiopia						X	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
FJ	Figi							
FK	Isole Falkland							
FM	Stati federati di Micronesia							
GA	Gabon							
GD	Grenada							
GE	Georgia	II, XXVI						
GH	Ghana							
GI	Gibilterra							
GL	Groenlandia	II						
GM	Gambia						X	
GN	Guinea						X	
GQ	Guinea equatoriale						X	
GS	Isole Georgia del Sud e Sandwich del Sud							
GT	Guatemala							X
GU	Guam							
GW	Guinea-Bissau						X	
GY	Guyana							
HM	Isole Heard e McDonald							
HN	Honduras							X
HT	Haiti						X	
ID	Indonesia		X, XIX, XXIII					
IN	India		XVII, XVIII, XXI					
IO	Territorio britannico dell'Oceano Indiano							
IQ	Iraq							
IR	Iran (Repubblica islamica dell')							
JM	Giamaica							
JO	Giordania							
KE	Kenia							
KG	Kirghizistan	II, XXVI						
KH	Cambogia						X	
KI	Kiribati						X	
KM	Comore						X	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KN	Saint Kitts e Nevis							
KW	Kuwait		XIII					
KY	Isole Cayman							
KZ	Kazakistan	II, XXVI						
LA	Repubblica democratica popolare Lao						X	
LB	Libano							
LC	Saint Lucia							
LK	Sri Lanka							
LR	Liberia						X	
LS	Lesotho						X	
LY	Giamahiria araba libica		XIII					
MA	Marocco		XV					
MD	Repubblica di Moldavia	II, XXVI		X	Tutto eccetto II e XXVI			
MG	Madagascar						X	
MH	Isole Marshall							
ML	Mali						X	
MM	Myanmar						X	
MN	Mongolia							
MO	Macao		XXII					
MP	Marianne settentrionali							
MR	Mauritania						X	
MS	Montserrat							
MU	Maurizio		XXII					
MV	Maldive						X	
MW	Malawi						X	
MX	Messico		XI, XIV, XXIV, XXVI					
MY	Malaysia		X, XVI, XIX, XXIX					
MZ	Mozambico						X	
NA	Namibia							
NC	Nuova Caledonia							
NE	Niger						X	
NF	Isola Norfolk							
NG	Nigeria							
NI	Nicaragua							X

A	B	C	D	E	F	G	H	I
NP	Nepal						X	
NR	Nauru							
NU	Isola Niue							
OM	Oman							
PA	Panama							X
PE	Perù							X
PF	Polinesia francese							
PG	Papua Nuova Guinea							
PH	Filippine		X					
PK	Pakistan		XVII, XVIII, XXI					X
PM	Saint-Pierre e Miquelon							
PN	Pitcairn							
PW	Palau							
PY	Paraguay							
QA	Qatar							
RU	Federazione russa	II, XXVI	XIII, XV					
RW	Ruanda						X	
SA	Arabia Saudita		XIII					
SB	Isole Salomone						X	
SC	Seicelle							
SD	Sudan						X	
SH	Sant'Elena							
SL	Sierra Leone						X	
SN	Senegal						X	
SO	Somalia						X	
SR	Suriname							
ST	São Tomé e Príncipe						X	
SV	El Salvador							X
SY	Repubblica araba siriana							
SZ	Swaziland							
TC	Isole Turks e Caicos							
TD	Ciad						X	
TF	Territori australi francesi							
TG	Togo						X	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
TH	Thailandia		II, XI, XVI, XVIII, XXIII, XXV, XXIX					
TJ	Tagikistan	II, XXVI						
TK	Tokelau							
TM	Turkmenistan	II, XXVI						
TN	Tunisia		XV, XXII					
TO	Tonga							
TP	Timor orientale							
TT	Trinidad e Tobago							
TV	Tuvalu						X	
TZ	Tanzania (Repubblica unita di)						X	
UA	Ucraina	II, XXVI	VIII, XV					
UG	Uganda						X	
UM	Isole minori lontane dagli Stati Uniti							
UY	Uruguay		I					
UZ	Uzbekistan	II, XXVI						
VC	Saint Vincent e Grenadine settentrionali							
VE	Venezuela							X
VG	Isole Vergini britanniche							
VI	Isole Vergini americane							
VN	Vietnam							
VU	Vanuatu						X	
WF	Wallis e Futuna							
WS	Samoa						X	
YE	Yemen						X	
YT	Mayotte							
ZA	Sudafrica	XXVI						
ZM	Zambia						X	
ZW	Zimbabwe							

(¹) Soltanto i prodotti del settore XXVI che sono sottolineati nell'allegato III non sono inclusi per la Repubblica popolare cinese, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 816/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2452/2000 ⁽³⁾, prevede all'articolo 4 che il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in valuta nazionale degli aiuti per ettaro e degli importi a carattere strutturale o ambientale è pari alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili durante il mese che precede la data del fatto generatore. È opportuno precisare il modo in cui è fissata tale media.
- (2) Occorre modificare conseguentemente il regolamento (CE) n. 2808/98.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2808/98 è aggiunta la frase seguente:

«La media dei tassi di cambio è fissata dalla Commissione nel corso del mese che segue la data del fatto generatore».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 282 dell'8.11.2000, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 817/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 12 maggio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	77,5
	096	150,7
	999	114,1
0707 00 05	052	109,0
	999	109,0
0709 90 70	052	93,1
	999	93,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	39,8
	204	46,0
	220	52,9
	600	51,1
	624	56,2
	999	49,2
0805 50 10	528	62,2
	999	62,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	81,6
	400	111,8
	404	107,8
	508	79,6
	512	82,4
	524	61,4
	528	74,8
	720	111,9
	804	95,4
	999	89,6

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 818/2003 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 2003****che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2003.

Esso si applica dal 14 al 27 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 12 maggio 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 14 al 27 maggio 2003				
Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	20,23	12,42	36,67	22,89
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	6,08	16,52	19,04	16,89
Marocco	18,03	13,74	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	4,42	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 819/2003 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2003

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
- (3) Il regolamento (CE) n. 818/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie di Israele. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

(6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codice NC ex 0603 10 10) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2003.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 28 del 4.2.2003, pag. 30.⁽⁵⁾ Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

**REGOLAMENTO (CE) N. 820/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2003**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1898/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 5 all'8 maggio 2003, è fissata una restituzione massima pari a 295,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1898/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 821/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1896/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 5 all'8 maggio 2003, è fissata una restituzione massima pari a 153,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1896/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 822/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1897/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 5 all'8 maggio 2003, è fissata una restituzione massima pari a 153,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2002

sulla declassificazione della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche)

(2003/330/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207,

considerando quanto segue:

- (1) Il documento SCH/II-Vision (99) 5 stabilisce, tra l'altro, i principi in base ai quali si deve applicare la procedura automatizzata per la consultazione, ai fini del rilascio dei visti, delle autorità centrali di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990.
- (2) La decisione 2000/645/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che rettifica l'acquis di Schengen contenuto nella decisione del comitato esecutivo «Schengen» SCH/Comex(94) 15 rev. ⁽¹⁾ ha confermato che il documento SCH/II-Vision (99) 5 è parte costituente dell'acquis di Schengen e l'articolo 2 di detta decisione ha classificato il documento come riservato.
- (3) Il documento SCH/II-Vision (99) 5 è stato successivamente modificato con le decisioni del Consiglio del 24 aprile 2001 e del 19 dicembre 2002, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne taluni disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame della domanda di visto ⁽²⁾.
- (4) Il documento SCH/II-Vision (99) 5, come modificato [in appresso denominato «rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche)»] dovrebbe essere ora in parte declassificato. Le restanti parti della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) dovrebbero essere classificate a un livello inferiore, vale a dire «Restreint UE».

- (5) È opportuno abrogare l'articolo 2 della decisione 2000/645/CE, così che le future decisioni sulla classificazione della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) possano essere prese in conformità delle norme ordinarie in materia di classificazione dei documenti di cui alla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

La rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) è declassificata, fatta eccezione per la parte I, punti 2 e 3 e per gli allegati 3, 6, 7 e 9.

Articolo 2

La parte I, punti 2 e 3 e gli allegati 3, 6, 7 e 9 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) sono classificati «Restreint UE».

Articolo 3

1. L'articolo 2 della decisione 2000/645/CE è abrogato.
2. Le decisioni future riguardanti la classificazione della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) sono prese in conformità delle disposizioni della decisione 2001/264/CE.

⁽¹⁾ GU L 272 del 25.10.2000, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ESPERSEN

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2003

che modifica la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda

[notificata con il numero C(2003) 1460]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/331/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 1999/837/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda ⁽³⁾, stabilisce i requisiti di certificazione e i modelli dei certificati sanitari ufficiali per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda.

(2) La decisione suddetta applica la piena equivalenza per alcuni prodotti di origine animale e fissa su tale base i modelli dei certificati sanitari ufficiali in conformità dell'allegato VII dell'accordo tra la Comunità e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (di seguito «l'accordo»).

(3) Per agevolare il passaggio ai nuovi certificati sanitari ufficiali, la decisione 2003/56/CE prevede un periodo transitorio non superiore a 90 giorni. Tale periodo transitorio scade il 2 maggio 2003.

(4) Nella riunione del 27 e 28 febbraio, il comitato di gestione misto dell'accordo ha formulato una raccomandazione volta a determinare l'equivalenza dei sistemi di certificazione per una nuova serie di prodotti di origine animale. Tale raccomandazione, che implica la piena equivalenza per questi prodotti, deve essere attuata conformemente all'allegato VII dell'accordo. Il modello del certificato sanitario ufficiale per questi prodotti previsto nell'allegato I della decisione 2003/56/CE deve essere pertanto sostituito dal modello che figura negli allegati II, III, IV e V della stessa decisione.

(5) Di conseguenza, per agevolare il passaggio ai nuovi certificati sanitari ufficiali, occorre estendere di altri 30 giorni il periodo transitorio previsto nella decisione 2003/56/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione 2003/56/CE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Per un periodo transitorio non superiore a 120 giorni dalla data di applicazione della presente decisione, gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale specificati nell'allegato I utilizzando i modelli dei certificati precedentemente in vigore.»

⁽¹⁾ GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 332 del 23.12.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 2 maggio 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2003

che modifica la decisione 2003/126/CE della Commissione per quanto concerne l'aiuto finanziario a due Laboratori Comunitari di Riferimento del Regno Unito

[notificata con il numero C(2003) 1464]

(I testi in lingua spagnola, tedesca, inglese, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(2003/332/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/126/CE della Commissione concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni Laboratori Comunitari di Riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l'anno 2003 ⁽³⁾ concede a tali laboratori un aiuto finanziario comunitario per lo svolgimento di alcuni compiti e funzioni.
- (2) Il laboratorio del «Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science» (CEFAS) di Weymouth nel Regno Unito, designato come laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi a norma della decisione 1999/313/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, è stato invitato ad aggiungere al suo programma di lavoro annuale un progetto a sostegno dell'elaborazione di una politica e una legislazione comunitarie in tema di sicurezza alimentare relative al settore delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi, in cui si tenga particolarmente conto della valutazione dei rischi connessi alle malattie zoonotiche all'origine di importanti problemi di salute umana.
- (3) Il CEFAS ha presentato tale progetto nel febbraio 2003. Obiettivo del progetto è lo studio di alcuni aspetti dell'accumulo microbiologico nei molluschi bivalvi in rapporto alla salute umana, in particolare per quanto concerne la contaminazione dei molluschi da Norovirus (NV) e da virus dell'epatite A (HAV), l'individuazione del NV nei molluschi, nonché l'individuazione dei vibrioni totali e dei ceppi patogeni nei molluschi bivalvi.

- (4) Data l'importanza delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi in rapporto alle zoonosi, è opportuno fornire un sostegno finanziario per un periodo massimo di un anno al fine di coprire alcune spese sostenute dal CEFAS nello svolgimento del progetto. Occorre pertanto aumentare l'aiuto finanziario della Comunità per adeguarlo alle modifiche del programma di lavoro annuale del CEFAS.
- (5) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽⁵⁾, emendata da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2003 della Commissione ⁽⁶⁾ istituisce una procedura per determinare la qualifica sanitaria di un paese in rapporto all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Il regolamento prevede inoltre un programma di sorveglianza della BSE a livello comunitario.
- (6) Il regolamento (CE) n. 999/2001 designa inoltre la «Veterinary Laboratories Agency» di Weybridge nel Regno Unito, come laboratorio di riferimento comunitario (LRC) per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). Tra le funzioni del laboratorio rientrano la raccolta e il confronto dei dati sui risultati delle analisi effettuate nella Comunità, nonché l'aggiornamento sugli orientamenti prevalenti a livello mondiale in materia di sorveglianza, epidemiologia e prevenzione delle TSE.
- (7) La Commissione ha invitato l'LRC per le TSE ad aggiungere al suo programma di lavoro annuale l'analisi dei risultati del programma di sorveglianza della BSE a livello comunitario, nonché l'elaborazione basata su tale analisi di un valido approccio epidemiologico integrato relativo alla valutazione iniziale e continua della qualifica sanitaria dei paesi in rapporto alla BSE. Nello svolgimento di tale compito il laboratorio di riferimento comunitario per le TSE tiene conto del metodo elaborato dal comitato scientifico direttivo (CSD) per la valutazione del rischio geografico di BSE, nonché delle raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE) in merito alle categorie di rischio di BSE e ai sistemi di controllo e sorveglianza. A questo fine l'LRC per le TSE ha aggiunto al suo programma di lavoro annuale un progetto presentato il 20 febbraio 2003. Occorre pertanto aumentare l'aiuto finanziario della Comunità per adeguarlo alle modifiche del programma di lavoro annuale dell'LRC per le TSE.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.⁽²⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.⁽³⁾ GU L 50 del 25.2.2003, pag. 25.⁽⁴⁾ GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 40.⁽⁵⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 7.

- (8) Le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 324/2003 della Commissione del 20 febbraio 2003 che stabilisce i criteri di ammissibilità per la spesa dei laboratori comunitari di riferimento che ricevono assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE e stabilisce le procedure per la dichiarazione di spesa e l'effettuazione di audit ⁽¹⁾ vanno applicate fatta salva la necessità di stabilire scadenze diverse che corrispondano al calendario dei progetti interessati.
- (9) È necessario modificare di conseguenza la decisione 2003/126/CE.
- (10) I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/126/CE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. L'aiuto finanziario è fissato a un massimo di 648 775 EUR per il periodo dal primo gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Entro i limiti stabiliti nel primo trattino e fatte salve le scadenze fissate all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 324/2003 della Commissione, un importo di 508 775 EUR è destinato al progetto relativo all'esame di alcuni aspetti dell'accumulo microbiologico nei molluschi bivalvi in rapporto alla salute umana, in particolare per quanto concerne la contaminazione dei molluschi da Norovirus (NV) e da virus dell'epatite A (HAV), l'individuazione del NV nei molluschi, nonché l'individuazione dei vibrioni totali e dei ceppi patogeni nei molluschi bivalvi ed è concesso direttamente al laboratorio di riferimento comunitario di Weymouth per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi alle seguenti condizioni:

- a) presentazione di relazioni intermedie a scadenza mensile relative agli sviluppi del progetto;
- b) presentazione di una relazione finale entro e non oltre il 31 dicembre 2003;

- c) presentazione entro il 31 marzo 2004 di una relazione di sintesi finale corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute.»

- 2) L'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'aiuto finanziario è fissato a un massimo di 530 000 EUR per il periodo dal primo gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Entro i limiti stabiliti nel primo trattino e fatte salve le scadenze fissate all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 324/2003 della Commissione, un importo di 170 000 EUR è destinato al progetto relativo all'elaborazione di orientamenti sulla valutazione della qualifica sanitaria dei paesi in rapporto alla BSE basati su dati di controllo in connessione con la valutazione dell'esposizione a rischi e viene concesso al laboratorio di riferimento comunitario per le TSE alle seguenti condizioni:

- a) presentazione di relazioni intermedie a scadenza mensile relative agli sviluppi del progetto;
- b) presentazione di una relazione finale entro e non oltre il 30 settembre 2003;
- c) presentazione entro il 31 dicembre 2003 di una relazione di sintesi finale e del programma informatico per effettuare valutazioni, corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute.»

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 14.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2003

recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Germania

[notificata con il numero C(2003) 1591]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/333/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 maggio 2003 le autorità veterinarie della Germania hanno informato la Commissione di nutrire forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in un allevamento di volatili nel Land Renania settentrionale-Westfalia.
- (2) L'influenza aviaria è una malattia altamente contagiosa dei volatili che può presentare una grave minaccia per l'avicoltura.
- (3) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, le autorità tedesche hanno immediatamente attuato le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽⁵⁾, mentre venivano eseguite ulteriori procedure diagnostiche per la conferma della malattia.
- (4) La direttiva 92/40/CEE stabilisce le misure minime di lotta da prendere in caso d'insorgenza di un focolaio d'influenza aviaria. Lo Stato membro interessato può prendere misure più severe nel campo disciplinato dalla suddetta direttiva qualora le ritenga necessarie e idonee a contenere la malattia, tenuto conto delle particolari condizioni epidemiologiche, zootecniche, commerciali e sociali.
- (5) Le autorità tedesche, in collaborazione con la Commissione, hanno disposto il fermo del trasporto all'interno del Land Renania settentrionale-Westfalia, di volatili vivi e di uova da cova, che comprende il divieto di spedire volatili vivi e uova da cova. Tenuto conto tuttavia della

peculiarità della produzione avicola, possono essere autorizzati i movimenti all'interno del Land Renania settentrionale-Westfalia di uova da cova, pulcini di un giorno, pollastre mature per la deposizione e pollame destinato alla macellazione immediata. Occorre vietare altresì la spedizione di pollina e strame freschi non trasformati in provenienza dal Land Renania settentrionale-Westfalia.

- (6) Le carni fresche di pollame destinate al commercio intracomunitario devono essere contrassegnate con un bollo sanitario conforme a quello previsto nel capitolo XII dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽⁷⁾. Per consentire la commercializzazione sul mercato tedesco di carni fresche di pollame ottenute da volatili originari delle zone di sorveglianza occorre stabilire disposizioni specifiche per la loro bollatura sanitaria conformemente all'articolo 4, paragrafi 1 e 3 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁸⁾.
- (7) Le autorità tedesche dovrebbero rinforzare le misure di biosicurezza e di igiene a tutti i livelli della produzione di uova e di pollame, in particolare le procedure di pulitura e disinfezione, per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.
- (8) Per una migliore comprensione dell'epidemiologia di questa malattia è opportuno compiere un'indagine sierologica sui suini allevati nelle aziende nelle quali è stata accertata l'infezione da influenza aviaria.
- (9) Le autorità tedesche devono garantire che siano adottate misure cautelative per le persone a rischio.
- (10) Per evitare la diffusione dell'infezione e tenuto conto della situazione epidemiologica, può essere ritenuta opportuna e decisa dalle autorità tedesche l'eliminazione a titolo preventivo di pollame a rischio.
- (11) Per motivi di chiarezza e trasparenza, la Commissione dovrebbe adottare urgentemente queste misure, in collaborazione con le autorità tedesche.
- (12) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per il 15 maggio 2003,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽⁵⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.⁽⁷⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.⁽⁸⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le misure prese dalla Germania nel quadro della direttiva 92/40/CEE e applicate alle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie tedesche provvedono affinché non vengano effettuate spedizioni di volatili vivi, di uova da cova e di pollina e strame freschi non trasformati e non sottoposti a trattamento termico dalla zona descritta nell'allegato a destinazione di altre parti della Germania, di altri Stati membri o di paesi terzi.

2. Fatte salve le misure prese dalla Germania nel quadro della direttiva 92/40/CEE all'interno delle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie tedesche provvedono affinché non vengano trasportati volatili vivi e uova da cova all'interno della zona descritta nell'allegato.

3. In deroga del paragrafo 2, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza conformemente agli articoli 4 e 5 atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto da zone situate fuori delle zone di sorveglianza a destinazione della zona descritta nell'allegato:

- a) di volatili destinati alla macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello che sia stato designato dalle competenti autorità veterinarie;
- b) di pulcini di un giorno e pollastre mature per la deposizione verso un'azienda sotto controllo ufficiale dove non siano tenuti altri volatili;
- c) di uova da cova verso un centro d'incubazione sotto controllo ufficiale.

Qualora volatili vivi trasportati conformemente a quanto disposto alle lettere a) o b) siano originari di una zona della Germania diversa dalla zona descritta nell'allegato, oppure di un altro Stato membro o di un paese terzo, il trasporto deve essere autorizzato dalle autorità tedesche e dalle competenti autorità dello Stato membro o del paese terzo di spedizione.

4. In deroga del paragrafo 2, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto di volatili vivi e di uova da cova non vietato dalla direttiva 92/40/CEE, in particolare per quanto concerne i movimenti di pulcini di un giorno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), b) e c), che saranno trasportati sotto controllo ufficiale a destinazione di aziende situate nella zona descritta nell'allegato.

Articolo 2

Le carni fresche di pollame ottenute da volatili da macello trasportati adottando tutte le misure di biosicurezza opportune conformemente agli articoli 4 e 5 e originari delle zone di sorveglianza:

- a) sono contrassegnate con un bollo di forma rotonda conformemente ai requisiti supplementari stabiliti dalle autorità competenti;
- b) non sono spedite verso altri Stati membri o paesi terzi;
- c) devono essere ottenute, sezionate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle altre carni fresche di pollame destinate al commercio intracomunitario e all'esportazione verso

paesi terzi e devono essere utilizzate in modo da evitare che siano immesse in prodotti o preparazioni a base di carne destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso paesi terzi, a meno che abbiano subito il trattamento indicato nella tabella 1, lettere a), b) o c), dell'allegato III della direttiva 2002/99/CE.

Articolo 3

Fatte salve le misure già adottate nel quadro della direttiva 92/40/CEE, la Germania provvede affinché siano portate a termine quanto prima possibile le operazioni a titolo preventivo di vuoto sanitario e di eliminazione dei volatili nelle aziende e zone a rischio.

Le misure cautelative di cui al primo comma sono adottate fatta salva la decisione 90/424/CEE del Consiglio⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE⁽²⁾.

Articolo 4

Allo scopo di rafforzare la biosicurezza nel settore avicolo, le autorità veterinarie competenti della Germania provvedono affinché nella zona descritta nell'allegato:

- a) le uova da tavola siano trasportate unicamente da un'azienda ad un centro di imballaggio in imballaggi monouso oppure in contenitori, vassoi e altri materiali riutilizzabili che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto disposto alla lettera d). Inoltre, nel caso di uova da tavola originarie di una zona diversa da quella descritta nell'allegato oppure di un altro Stato membro, le autorità veterinarie competenti curano che gli imballaggi, i contenitori, i vassoi e gli altri materiali riutilizzabili usati per il loro trasporto siano restituiti;
- b) i volatili destinati alla macellazione immediata siano trasportati con veicoli e in stie o gabbie che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto disposto alla lettera d). Inoltre, nel caso di volatili da macello originari di una zona diversa da quella descritta nell'allegato oppure di un altro Stato membro, le autorità veterinarie competenti curano che le stie, le gabbie e i contenitori siano restituiti;
- c) i pulcini di un giorno siano trasportati in imballaggi monouso da distruggere dopo ogni utilizzazione;
- d) i disinfettanti e il metodo di pulitura e disinfezione siano approvati dall'autorità competente.

Articolo 5

Le autorità veterinarie competenti della Germania provvedono affinché nella zona descritta nell'allegato siano adottate misure rigorose di biosicurezza a tutti i livelli di produzione del pollame e delle uova, onde evitare il rischio di contatti che possano provocare la propagazione dell'influenza aviaria tra aziende. Tali misure sono destinate in particolare ad evitare il rischio di contatti con volatili, mezzi di trasporto, attrezzature e persone che entrano o escono da aziende avicole, centri di condizionamento delle uova, centri d'incubazione, macelli, mangimifici, impianti di trattamento di deiezioni e impianti di fusione dei grassi. A tale scopo tutti gli avicoltori tengono un registro di tutte le visite professionali nella loro azienda nonché delle loro visite professionali in altre aziende avicole.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

Articolo 6

1. Le autorità tedesche provvedono affinché siano adottate le misure cautelative opportune per quanto riguarda la prevenzione delle infezioni da influenza negli addetti all'avicoltura e nelle altre persone a rischio. Dette misure possono comprendere:

- a) l'impiego di indumenti, guanti e occhiali di protezione;
- b) la vaccinazione contro l'influenza umana;
- c) un trattamento profilattico antivirale.

2. Le autorità tedesche comunicano regolarmente le misure adottate alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 7

1. Le autorità tedesche eseguono indagini sierologiche sui suini allevati in tutte le aziende in cui sono stati individuati volatili infetti dall'influenza aviaria.

2. Nel caso di risultanze positive, i suini possono essere trasferiti ad altre aziende suinicole o ad un macello soltanto previa autorizzazione dell'autorità veterinaria competente, qualora idonei test successivi abbiano rivelato che il rischio di diffusione del virus dell'influenza aviaria è trascurabile.

3. I trasferimenti verso altre aziende suinicole possono effettuarsi solamente dopo che siano state tolte tutte le restrizioni concernenti l'influenza aviaria nell'azienda di origine.

4. Le autorità tedesche comunicano regolarmente i risultati delle indagini alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 8

La presente decisione si applica sino alle ore 24.00 del 16 maggio 2003.

Articolo 9

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano senza indugio la Commissione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

In Germania, il Land della Renania settentrionale-Westfalia.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 803/2003 della Commissione, dell'8 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 115 del 9 maggio 2003)

A pagina 2 del sommario di copertina e a pagina 53, nel titolo del regolamento:

anziché: «dell'8 aprile 2003»,

leggi: «dell'8 maggio 2003».

A pagina 53:

anziché: «Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2003»,

leggi: «Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003».
